

Id. 6019
Pratica

Lugo, 23 DIC. 2008

SERVIZIO DI PIANO PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

DETERMINAZIONE 487

Pubblicata in elenco all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

OGGETTO: Incarico di lavoro autonomo nell'ambito del servizio sociale e socio-sanitario dell'Unione al fine di rafforzare l'attività di assistenza sociale rivolta agli utenti del Servizio Sociale e Socio-Sanitario del Distretto Sanitario di Lugo alla Dott.ssa Erika Pantieri– biennio 2009-2010

IL DIRIGENTE

Preso atto che:

- i comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno deciso di costituire l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (d'ora in poi Unione) dall'1/1/2008;
- a questo fine i consigli comunali di detti enti hanno approvato lo Statuto e l'Atto costitutivo dell'Unione;
- con delibera del Consiglio dell'Unione nr. 46 del 22.12.2008 è stata approvata la nuova convenzione tra i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno, per il *“conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative al settore sociale e socio sanitario affidate all'Aazienda Usl e ai Comuni medesimi”*;
- con delibera di Giunta dell'Unione nr. 91 del 23.12.2008 è stato approvato il progetto di istituzione del Servizio Sociale e Socio Sanitario e preventivo 2009 e che tale progetto prevede per l'anno 2009, per la necessaria continuità assistenziale e di presa in carico a favore di utenti con particolari problematiche di natura socio-assistenziale e socio-sanitaria,
- la Giunta dell'Unione con delibera nr. 92 del 23.12.2008 ad oggetto: *“Approvazione dello schema del bilancio annuale di previsione anno 2009, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2009 / 2011”*



Evidenziato che il progetto di istituzione del Servizio Servizio Sociale e Socio-Sanitario, approvato dalla Giunta dell'Unione dei Comuni, sono individuate anche le modalità organizzativo/gestionali previste per il servizio, fra cui l'attivazione di specifici contratti con liberi professionisti esperto del settore per lo svolgimento di attività di assistenza sociale;

Richiamato l'art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008), come modificato dall'art. 46 d. l. 112/08, che stabilisce che l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge oppure nell'ambito di un programma approvato dall'organo istituzionale competente;

Dato atto che l'incarico in oggetto inerisce alle competenze istituzionali degli enti locali e afferiscono al ruolo professionale dell'assistente sociale e sono comprensivi delle funzioni di responsabile del caso di cui all'art.7 della Legge Regionale n.2/03

Ritenuto quindi di potersi avvalere di idonea collaborazione esterna, in attuazione a quanto previsto negli strumenti di programmazione dell'Ente (bilancio di previsione; PEG), al fine di rafforzare le attività assistenza sociale rivolta agli utenti del Servizio Sociale e Socio-Sanitario del Distretto Sanitario di Lugo;

Dato atto che l'incarico professionale in oggetto si svolgerà per un periodo determinato, ovvero presumibilmente nel biennio 2009-2010;

Visto l'art. 7, comma 6 d lgs 165/01;

Richiamati gli adempimenti prescritti dalla normativa in materia di incarichi e consulenze esterne, e in particolare ai contenuti del d. l. 112/08 che ha ridefinito la disciplina di cui all'art. 7, comma 6 d lgs 165/01;

Richiamato il comma 1 dell'art. 44 dello Statuto dell'Unione il quale stabilisce che fino all'emanazione dei propri regolamenti l'Unione applica provvisoriamente quelli del comune sede, ovvero del Comune di Lugo;

Tenuto conto che la Dott.ssa Erika Pantieri, individuata a seguito di apposito avviso pubblico emanato dall'Azienda Usl di Ravenna, delegata per conto dei Comuni del Distretto di Lugo alla gestione dei servizi sociali, ha svolto nel corso dell'anno 2008 l'attività di assistenza sociale con esito soddisfacente;

Dato atto che tale soggetto è in possesso di specializzazione universitaria, ossia della laurea in Servizio Sociale, e di idonea iscrizione all'apposito Albo Professionale dell'Ordine dell'Emilia Romagna;

Visto l'allegato schema di contratto;

Sottolineato che l'incarico in oggetto, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, c. 6 d. lgs. 165/01 nonché alla luce dell'interpretazione consolidata della magistratura contabile:

- 1) risponde agli obiettivi dell'amministrazione contenuti nella Relazione previsionale e programmatica 2008-2010 e dettagliati nella deliberazione della Giunta dell'Unione nr. 91 del 23/12/2008 ad oggetto "Approvazione del Progetto di istituzione del Servizio Servizio Sociale e Socio-Sanitario" con il quale sono stati individuati gli obiettivi specifici da raggiungere nel 2009;

CG

- 2) riguarda prestazioni altamente qualificate che richiedono una particolare professionalità;
- 3) viene conferito a fronte di una documentata assenza di professionalità interne in grado di svolgere i medesimi compiti: le risorse umane in possesso di un adeguato titolo in materia non possono ragionevolmente assumere la totalità dei compiti previsti nel Progetto;
- 4) contiene la predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- 5) prevede, in particolare, un compenso congruo e proporzionato all'incarico che rientra nel tetto di spesa annuale previsto dal bilancio;
- 6) viene affidato con procedura conforme al regolamento dei contratti, a professionista esterno di *"particolare e comprovata specializzazione universitaria"* in senso conforme all'art. 7, comma 6 d. lgs. 165/01.

Visti gli articoli 183 e 191 del d. lgs n. 267/2000 in materia di procedure di spesa;

DETERMINA

1. – di conferire a Erika Pantieri l'incarico di prestazione professionale finalizzato al rafforzamento delle attività di assistenza sociale secondo quanto previsto nei documenti allegati;
2. - di dare atto che la somma lorda totale di Euro 77.312,48 è recepita negli stanziamenti di spesa previsti dallo schema di Bilancio annuale di previsione 2009 approvato con delibera di G.U. nr. 91 del 23/12/2008;
3. di pubblicare l'incarico immediatamente sul sito dell'Ente ai sensi del comma 18 e 54 dell'art 3 della L. 244/07 e di inserire lo stesso negli elenchi pubblicati semestralmente e nell'Anagrafe delle prestazioni.





CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE CON LA PROFESSIONISTA ERIKA PANTIERI, CONCERNENTE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO IL SERVIZIO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

PERIODO: DAL 01.01.2009 AL 31.12.2010

tra

l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna , C.F. 02291370399, con sede legale in Lugo Piazza Martiri n. 1, rappresentata Responsabile del Servizio Sociale e Socio Sanitario, dott.ssa Carla Golfieri nata a Lugo il 16.12.1959

e

la dott.ssa Pantieri Erika nata a Bologna il 3.4.1976, residente a Meldola (FO) in Via Goldoni n. 7, Codice Fiscale: PNTRKE76D43A944Y e Partita IVA 03629210406, che nel contesto del seguente atto sarà anche chiamata Professionista

**richiamate le motivazioni riportate nella determinazione n. 487 del 23/12/2008 si conviene e
stipula quanto segue:**

Art. 1 – (Oggetto)

Il Professionista si impegna a favore dell'unione dei Comuni della Bassa Romagna ad espletare attività di assistenza sociale rivolta agli utenti del Servizio Sociale e Socio-Sanitario del Distretto Sanitario di Lugo che afferiscono alle seguenti Aree di intervento:

- Famiglia e Minori
- Handicap
- Adulti in disagio
- Anziani;

Le attività di assistenza sociale affidate alla professionista sono indicate nel “Progetto di attuazione del Servizio Sociale e Socio-Sanitario dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna” e dal “Piano delle Azioni” del Servizio Sociale e del Servizio Anziani del Distretto di Lugo: programmazione, realizzazione e verifica di interventi socio-assistenziali rivolti ai cittadini dei Comuni facenti parte del Distretto di Lugo. Dette funzioni afferiscono al ruolo professionale dell'assistente sociale e sono comprensivi delle funzioni di responsabile del caso di cui alla Legge Regionale n.5/94.

Art. 2 – (Natura del rapporto)

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto ha natura di rapporto di lavoro autonomo come disciplinato dagli articoli 2222 c.c. (contratto d'opera) e 2230 c.c. (prestazione d'opera intellettuale), secondo i quali un soggetto si obbliga, dietro corrispettivo e senza vincolo di subordinazione, ad eseguire un servizio o un'opera nei confronti del committente con lavoro prevalente proprio.



In particolare il consulente dichiara che la propria attività dal punto di vista fiscale è una attività esercitata in modo professionale come previsto dall'art. 53, primo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), e successive modifiche.

La eventuale variazione della posizione fiscale dell'incaricato deve essere comunicata all'Unione dei Comuni entro 10 giorni dalla variazione.

Art. 3 – (Modalità di svolgimento - Luogo)

La professionista svolgerà la propria attività con autonomia operativa presso il Servizio Sociale e Socio-Sanitario dell'Unione dei Comuni e sedi territoriali.

Per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, si prevede un obiettivo prestazionale ragguagliato ad un monte ore pari a n. 3312 ore nel periodo, da articolarsi secondo modalità concertate con il Responsabile del Servizio Sociale e Socio-Sanitario dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Art. 4 – (Determinazione e modalità di pagamento del compenso)

L'attività indicata in oggetto comporta un compenso annuo complessivo omnicomprensivo, per il periodo indicato, di € 77.312,48 (38.656,24 anno 2009 e 38.656,24 anno 2010) (di cui € 30.974,55 per compenso, € 1.238,98 per contributo previdenziale al 4% ed € 6.442,71 per IVA 20%) compreso anche il costo per l'eventuale utilizzo del proprio automezzo per gli spostamenti che si rendessero necessari nell'espletamento delle attività.

Il compenso viene corrisposto mensilmente con cadenza posticipata entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura emessa dal Professionista medesimo, che dovrà essere vistata ed autorizzata dal Responsabile del Servizio Sociale e Socio-Sanitario dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, previa verifica positiva dell'assolvimento degli obblighi prestazionali oggetto del contratto.

Il Professionista è tenuto a presentare mensilmente relazione sull'attività svolta al Responsabile del Servizio Sociale e Socio-Sanitario dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Art. 5 – (Durata)

Il rapporto originato dal presente contratto ha validità a far data dal 01.01.2009 e fino al 31.12.2010.

Art. 6 - (Recesso)

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto anche prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto prestazionale (risoluzione per "giusta causa"). Costituisce in particolare "giusta causa" di recesso per l'Azienda l'accertamento di responsabilità particolarmente grave ed il mancato assolvimento dei compiti, obblighi ed impegni nei termini contrattualmente previsti.

Alla scadenza del termine fissato, il contratto si considera risolto di pieno diritto senza obbligo di

preavviso, salvo rinnovo da concordarsi tra le parti.

Eventuale risoluzione anticipata deve essere comunicata all'altra parte a mezzo raccomandata R.R. con preavviso di almeno 30 giorni, in tale caso al Professionista spetterà il compenso per l'opera svolta fino alla effettiva data di cessazione.

Art. 7 – (Obblighi del Professionista)

Il Professionista sottoscrivendo il presente contratto si impegna ad osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni di cui venga a conoscenza durante l'espletamento dell'attività in oggetto, anche ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni.

La violazione del predetto obbligo costituirà causa di risoluzione immediata del presente contratto.

Il Professionista si impegna a svolgere la sua attività nel rispetto della organizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e nell'osservanza delle norme in tema di tutela della salute e della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 626 del 19.09.1994, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 – -(Responsabilità ed Assicurazioni)

La dott.ssa Erika Pantieri, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di essere a conoscenza dell'obbligo di provvedere in via autonoma alla assicurazione della responsabilità civile verso terzi per danni causati nell'esercizio delle attività oggetto del presente contratto.

Le parti concordano che sarà facoltà del professionista provvedere in via autonoma alla conclusione di una polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi per la assicurazione dei sinistri derivanti dall'esercizio delle attività oggetto del presente contratto con individuazione di un massimale di polizza pari ad € 2.600.000 (tre milioni) per sinistro o aderire alla polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi N. _____ conclusa dalla Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la assicurazione dei sinistri di valore superiore a € _____.

Qualora il Professionista intenda provvedere alla conclusione di una autonoma polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi per un massimale pari ad € 2.600.000 (tre milioni) per sinistro dovrà far pervenire all'U.O. Amministrazione e Gestione del personale entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto copia della polizza assicurativa con efficacia dal giorno di avvio dell'attività o data anteriore, le coperture assicurative dovranno essere mantenute operanti senza soluzione di continuità per tutta la durata del presente contratto.

Nell'ipotesi in cui la dott.ssa Erika Pantieri intenda avvalersi della estensione alla propria attività della obbligazione assicurativa fornita dalla polizza _____ N. _____ sarà onere del Professionista:

1. formulare apposita dichiarazione all'atto della sottoscrizione del presente contratto;



2. assumere a proprio carico il pagamento del premio pari al _____ per mille sul compenso complessivo per il periodo, delegando l'Unione dei Comuni al versamento del premio la cui corresponsione da parte della professionista avrà luogo mediante apposita trattenuta sul compenso dovuto in esecuzione del presente contratto, in rate mensili;
3. provvedere alla conclusione di una autonoma polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi per un massimale pari ad € 50.000 (cinquantamila) per sinistro con efficacia dal giorno di avvio dell'attività o antecedente fino al termine di efficacia del presente contratto, che dovrà pervenire all'U.O. Amministrazione e Gestione del personale entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto;

Il Professionista dovrà provvedere a propria copertura assicurativa per infortuni correlati allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto.

L'incaricato nello svolgimento della sua attività non è pertanto assicurato all'INAIL.

L'Unione dei Comuni è esonerata da qualsiasi responsabilità civile per eventuali danni provocati dal Consulente al patrimonio dell'Azienda.

Art. 9 – (Incompatibilità)

Il Professionista, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e/o concorrenza con l'attività dei servizi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di attività professionale che possa costituire motivo di incompatibilità.

Costituisce causa di recesso l'accertamento da parte dell'Unione dei Comuni della non veridicità di quanto autodichiarato.

Art. 10 – (Controversie)

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto e che non siano risolte consensualmente il Foro competente è quello di Ravenna.

Art. 11 - (Spese di bollo e di registrazione)

Il presente contratto, redatto in duplice originale, è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico di chi vi ricorre, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, N. 131.

Le spese di bollo sono a carico del Professionista.

Art. 12 - (Norma di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme civilistiche e di legge applicabili in materia di lavoro autonomo.

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30.6.2003 e successive



modificazioni ed integrazioni, precisa, e il Professionista ne prende atto, che i dati personali forniti dallo stesso saranno trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Lo stesso Professionista, altresì, autorizza il trattamento dei dati sensibili di cui al predetto decreto esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro autonomo del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lugo, lì

Il Responsabile del Servizio Sociale dell'Unione
dei Comuni
(dott.ssa Carla Golfieri)

Il Professionista
(dott.ssa Erika Pantieri)

DETERMINAZIONE N. 487 DEL 23 DIC. 2008

OGGETTO: Incarico di lavoro autonomo nell'ambito del servizio sociale e socio-sanitario dell'Unione al fine di rafforzare l'attività di assistenza sociale rivolta agli utenti del Servizio Sociale e Socio - Sanitario del Distretto Sanitario di Lugo alla Dott.ssa Erika Pantieri - biennio 2009 -2010.

ESECUTIVITÀ'

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

esprimo il visto di regolarità contabile sulla determinazione in oggetto e ne attesto la copertura finanziaria;

non esprimo il visto di regolarità contabile sulla determinazione in oggetto per le seguenti motivazioni:

Lugo, 23 DIC. 2008



Il Responsabile dei Servizi Finanze, Bilancio e
Provveditorato
Dott. Daniele Garelli